

FULVIO MASTROPAOLO

## IDENTITÀ PERSONALE E MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO. STRUMENTI DI TUTELA

Il fondamento normativo del diritto all'identità personale potrebbe essere indicato, prima che in disposizioni di legge ordinaria, nell'art. 2 della Costituzione.

Secondo un'interpretazione, che ha ricevuto non pochi consensi, l'art. 2, nel riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo, non si presenta come puro e semplice compendio dei diritti fondamentali che ricevono specifica previsione e disciplina nella Costituzione, ma costituisce clausola generale di tutela della persona umana. Essa prevede una possibilità di tutela dell'uomo in tutte le manifestazioni essenziali al libero sviluppo della persona, anche quando queste non sono esplicitate e disciplinate attraverso una legislazione di tipo regolamentare ed anche in assenza di specifiche norme costituzionali (cfr. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972, pp. 84, 183 ss., 299, 381 ss.).

Quest'opinione è emersa spesso nei convegni del Centro Calamandrei (cfr., ad es., BESSONE, *Problemi e questioni del diritto all'identità personale*, in *Il diritto all'identità personale* (Atti di un seminario di studio promosso dal Centro di iniziativa giuridica « Piero Calamandrei » e dal Centro di Studi e Documentazione giuridica, Padova, 1981, p. 23 s.), anche se non le sono mancate riserve e critiche.

Se, infatti, l'art. 2 dalla Costituzione non è mero compendio delle disposizioni costituzionali che tutelano i diritti fondamentali dell'uomo, ma è un catalogo aperto, sarebbero introdotti nell'ordinamento e godrebbero della tutela loro derivante dall'inclusione nella normativa costituzionale sempre nuove situazioni soggettive. In definitiva, spetterebbe al giudice individuare quali situazioni soggettive siano dalla coscienza sociale ritenute essenziali al libero sviluppo della persona e sussumerle così tra i « diritti inviolabili »: tale tesi ebbe un caldo fautore in Guido Fassò (*Il giudice e l'adeguamento del diritto alla realtà storico-sociale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1972, p. 897 ss., spec. p. 933 ss.).

L'attribuzione di questa incisiva funzione al giudice ha suscitato diffidenze. Certamente, si deve riconoscere che una tutela variabilmente estesa dei « diritti inviolabili » rischia non solo di assicurarne

la preminenza su altri interessi, in genere riconosciuti come diritti dall'ordinamento positivo, e di limitarli così in varia guisa, ma di entrare in conflitto persino con altri diritti, riconosciuti e tutelati tipicamente della stessa Costituzione. Il pari rango dei diritti tipici e di quelli innominati finirebbe per ridurre la tutela, pur accordata, dalla normativa costituzionale, ai primi.

Senza dubbio, esistono situazioni soggettive che la Costituzione tutela, ponendo tuttavia ad esse non soltanto dei limiti, derivanti da altre situazioni giuridiche, ma prevedendo altresì limitazioni funzionali: si pensi all'iniziativa economica, che non può svolgersi in modo tale « da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana » (art. 41, comma 2) e che inoltre può « essere indirizzata e coordinata a fini sociali » da « programmi e controlli » (art. 41, comma 3). Anzi, a questo proposito è interessante osservare che sicurezza, libertà, dignità umana individuano, più che diritti soggettivi tipici, tre grandi categorie di beni giuridici, cui poi sono collegabili diritti.

Occorre, peraltro, riconoscere che la Costituzione prevede e tutela diritti di libertà, determinandone i limiti in modo più rigido, sì da lasciare ad essi un'ampiezza non facilmente comprimibile al di là dei limiti stessi, restrittivamente descritti.

Si pensi, ad es., alla libertà di professare una fede religiosa, in qualsiasi forma individuale e associata, privata e pubblica: l'unico limite è quello del buon costume, cui i riti non debbono essere contrari. Indubbiamente, ciò che può essere sussunto nella nozione di buon costume è variabile nel tempo: tuttavia la libertà religiosa non è limitabile in forza di considerazioni che non si inquadrino in tale nozione, e dunque non può trovare un limite in « diritti inviolabili », tali riconosciuti in virtù dell'art. 2 della Costituzione.

Analogo discorso va fatto per la libertà di manifestazione del pensiero. L'art. 21 (a differenza dell'art. 41, comma 3) non ne consente funzionalizzazioni. L'unico divieto generale, posto alla libera manifestazione del pensiero, è quello stabilito dall'ultimo comma a tutela del buon costume. Un limite negativo, dunque, non una finalizzazione positiva della manifestazione del pensiero.

L'art. 21 ammette altresì (comma 3) una tutela repressiva, nel caso di delitti, e consente allora anche il sequestro delle cose, che servano a manifestare il pensiero, ma soltanto se « la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi ».

Se si ravvisa nel cit. art. 2 un catalogo aperto », non c'è allora il pericolo che sempre nuovi diritti soggettivi vengano man mano a limitare la libertà di manifestazione del pensiero, che dovrebbe, appunto, rispettarli, al di là dei limiti previsti dalla Costituzione?

Mi sembra sia questa la preoccupazione che muove le riserve del prof. Fois, il quale si spinge poi fino a negare la tesi del « catalogo aperto ».

Mi dispiace di non condividere questa conclusione, che, se non ricordo male, è da altri punti di vista e in altri contesti comune ad altri illustri giuristi, come i professori Rescigno e Cataudella. Penso, d'al-

tra parte, che l'esigenza prospettata dal prof. Fois non possa essere trascurata, ma che ad essa si possa in altro modo positivamente rispondere.

Esaminando anzitutto l'idea che l'art. 2 sia un mero compendio dei diritti riconosciuti dalla Costituzione, magari anche solo implicitamente, osservo che, se così fosse, la disposizione potrebbe apparire un'affermazione di principio, in definitiva però abbastanza sterile; che bisogno c'è di parlare due volte della tutela di determinati diritti, una volta in via generale, un'altra nelle singole disposizioni?

Si potrebbe attribuire un qualche diverso significato all'art. 2: la « inviolabilità dei diritti dell'uomo » starebbe ad indicare che essi non potrebbero essere disconosciuti nemmeno con la revisione costituzionale (cfr. MORTATI, *Ist. dir. pubbl.*<sup>8</sup>, II, Padova, 1964, p. 153 s.; BARILE e DE SIERVO, *Revisione della Costituzione*, in *Noviss. Dig. it.*, XV, Torino, 1968, p. 773 ss., spec. p. 781 s.). Quest'opinione dev'essere senz'altro accolta; tuttavia si deve osservare che l'art. 2 non tanto proclama « inviolabili » i diritti previsti nel testo costituzionale, quanto addirittura recepisce e riconosce « i diritti inviolabili dell'uomo »: la formula ricognitiva rinvia ad una realtà giuridica logicamente preesistente e distinta dalla Costituzione formale ed evoca, inoltre, la nozione di sviluppo della personalità dell'uomo, cui si riferisce anche l'art. 3, senza che poi nessuna disposizione costituzionale venga a definirla positivamente.

Da una recente ricostruzione dei lavori preparatori (cfr. A. BARBERA, *Principi fondamentali*, in *Comm. Cost. it.*, a cura di BRANCA, I, Bologna-Roma, 1975, *sub art. 2*) risulta che sul punto emerse l'accordo dei costituenti, sebbene alcuni ne dessero una spiegazione secondo le classiche teorie del diritto naturale e altri invece secondo le teorie della Costituzione materiale o richiamandosi ad una mutevole realtà sociale. Non è qui il caso di compiere un'analisi puntuale delle predette posizioni. Osserverò piuttosto che il nostro problema è analogo a quello che si è posto alla giurisprudenza tedesca a proposito dei *Grundrechte* e del loro collegamento alla *Menschenwürde*. Com'è noto, il *Bundesgerichtshof*, nell'individuare i « diritti fondamentali elementari », si è riferito al diritto naturale, mentre il *Bundesverfassungsgericht*, si è richiamato a norme sopralegali, ricavate su basi sociologiche (cfr. VILLANI, *Diritto e morale nella giurisprudenza tedesca contemporanea*, Napoli, 1964, p. 17 ss.).

La Corte Costituzionale italiana, nella sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975, a proposito dell'aborto e della tutela della vita del concepito, sembra indulgere alla tesi dell'art. 2 come catalogo aperto, anche se poi, in altre occasioni, accoglie invece un opposto punto di vista. È questo l'orientamento prevalente, ma non credo che il discorso si possa considerare esaurito: anzi, per le ragioni accennate, ritengo che vada accolta proprio la tesi del « catalogo aperto ».

Peraltro, deve tenersi conto, in secondo luogo, dell'esigenza che i diritti soggettivi, che con espressa previsione della Costituzione ricevono da questa una tutela « privilegiata » (tanto per usare un termi-

ne caro al prof. Foiss), non incontrino poi altri limiti, oltre quelli che sono per essi stabiliti esplicitamente dal dettato costituzionale.

Per quel che riguarda l'art. 21, mi sembra che la libertà di manifestazione del pensiero non possa essere funzionalizzata, perché la Costituzione non ne indica alcun fine specifico; non tolleri divieti, sempre che non si tratti di manifestazioni contrarie al buon costume; non tolleri il sequestro, a meno che non si materializzi in cose suscettibili di essere sequestrate e per di più ricorra un delitto, per il quale, inoltre, la legge sulla stampa espressamente autorizzi l'autorità giudiziaria a disporre con atto motivato la misura cautelare.

Venendo, allora, al diritto all'identità personale e al suo possibile conflitto con la libertà di manifestazione del pensiero, si deve prima di tutto esaminare quale ne sia il fondamento giuridico, e se esso rivesta i caratteri di « diritto inviolabile », quindi in che modo il predetto conflitto possa risolversi senza travalicare i limiti dell'art. 21 della Costituzione.

Non pretendo qui di fare un'analisi dei molteplici elementi, purtroppo frammentari, presenti nell'ordinamento, ma tutti componibili nella prospettiva della tutela dell'identità personale: dalla normativa sui segni dell'identità (diritto al nome, allo pseudonimo, all'immagine), a quella sul diritto morale d'autore (di cui ha parlato Giovanni Giacobbe), dalla normativa penale sulla sostituzione e il falso personale, oltre che sulle ingiurie e la diffamazione, alle norme in tema di contrassegni industriali e di pubblicità commerciale.

Un breve cenno su quest'ultimo punto: la legge sui marchi non permette di servirsi dell'immagine di una persona come marchio, senza il suo consenso (cfr. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, nel *Trattato di diritto civile e commerciale*, dir. da Cicu e Messineo e proseguito da Mengoni, II, Milano, 1961, p. 11, nt. 4; PERLINGIERI, *La personalità*, cit., p. 268). La norma, proprio alla luce della Costituzione, dev'essere intesa nella sua *ratio* più profonda ed essere quindi applicabile tutte le volte che si presenti l'esigenza di tutelare l'identità della persona, posta in pericolo dalla non veritiera correlazione non soltanto con prodotti industriali, ma anche con gruppi politici, associazioni sindacali, movimenti religiosi, idee e credenze. Una diversa disciplina giuridica, che l'interprete ravvisasse, privilegiando l'argomento *a contrario* rispetto all'analogia, darebbe luogo ad una disparità di trattamento irragionevole alla luce dell'art. 3 della Costituzione.

Mi sembra che la soluzione non valga soltanto in relazione ad attribuzioni di idee, abitudini, opzioni associative (ad es., appartenenza ad associazioni sovversive o segrete e illecite ai sensi dell'art. 18 della Costituzione e della legge n. 17 del 1982), che suonino lesive dell'onore, ma anche in relazione alla non veridicità della notizia.

Pur ammettendo che tra onore e identità personale esistano correlazioni, non si può ritenere addirittura che esse si dissolvano l'una nell'altra. Giustamente Pardolesi metteva in guardia da questa conclusione (alludo alla relazione su: « La "falsa luce" nella prospettiva

dell'analisi economico giuridica », tenuta a Milano il 19 febbraio 1983, in uno dei seminari del Centro Calamandrei).

A questo risultato osta, tra l'altro, l'art. 8 della legge sulla stampa che reagisce all'attribuzione di « atti o pensieri o affermazioni », non soltanto lesivi della dignità personale, ma anche semplicemente « contrari a verità ».

A riprova del rilievo che assume nell'ordinamento l'identità personale, vorrei però richiamare l'attenzione su una disposizione che è collocata in un contesto normativo che riguarda materia diversa dai diritti della personalità. Mi riferisco all'art. 122 cod. civ.

Nel vigore del testo previgente si intendeva l'errore sull'identità della persona come errore sull'identità fisica, « talché si indica una persona invece di un'altra » (DE RUGGIERO e MAROI, *Ist. dir. civ.*<sup>19</sup>, I, Milano-Messina, 1972, p. 297). L'errore sulle qualità del coniuge aveva rilievo soltanto quando si fosse risolto in errore sull'identità della persona.

La formula, come osservava JEMOLO (*Il matrimonio*<sup>4</sup>, in *Tratt. dir. civ. it.*, dir. da F. Vassalli, Torino, 1961, p. 121), era stata influenzata da una tradizione canonistica, che tuttavia la giurisprudenza (degli anni '40-'50) aveva dimostrato un'ossessiva preclusione a dar rilievo alle qualità riferentisi ad una certa connotazione morale e sociale della persona (*ivi*, pp. 122-126). Questa situazione è ormai superata dal nuovo testo dell'art. 122, che parla di errore essenziale su qualità personali, sia pure circoscrivendolo ad ipotesi tipiche.

Anche nel diritto canonico si constata una sostanziale evoluzione (preparata dalla giurisprudenza); mentre il can. 1083, § 2, del c.j.c. del 1917, parlava di *error qualitatis redundans in errorem personae* e dell'errore circa lo *status libertatis*, riferendosi alla schiavitù (*servitus proprie dicta*), l'attuale can. 1097, § 2, pur escludendo che l'*error in qualitate* renda il matrimonio *irritum*, ammette, con formula elastica, la rilevanza della *qualitas directa et principalis*.

Quale importanza riveste quest'evoluzione normativa in un campo diverso da quello dei diritti della personalità? Ritengo si debba rispondere che il legislatore annette, non più alla mera identità fisica, ma alle qualità del soggetto un tale ruolo decisivo, al fine di identificare nella sua ricchezza e complessità la persona, da considerare invalido il matrimonio in caso di errore. E se così è, se ne deve trarre argomento per ammettere *a fortiori* che l'identità personale si presenta, più in generale, come insieme di qualità fisiche e morali, culturali e spirituali della persona, aventi tutte riferimento alla sua dignità, da tutelare secondo gli artt. 2 e 3 Cost.

Si può allora consentire con quanto autorevolmente si è scritto: identità personale significa « essere sé medesimo e così apparire nella conoscenza e nell'opinione altrui. La persona aspira a risultare, nell'ambito sociale, per quella che è realmente, colle proprie qualità e le proprie azioni: ed appunto tale interesse è alla base del diritto all'identità personale » (cfr. DE CUPIS, *op. cit.*, II, p. 3).

Una volta attribuita la qualifica di « diritto inviolabile » all'identità personale, resta il problema del suo temperamento con la libertà di manifestazione del pensiero.

Un'accentuazione della tutela della libera manifestazione del pensiero potrebbe indurre a dubitare anche della legittimità costituzionale di vari rimedi, dal diritto di rettifica al risarcimento del danno. Il dubbio, tuttavia, può essere superato: nel consentire il sequestro quando ricorra un delitto, per il quale, inoltre, la legge sulla stampa preveda espressamente, la Costituzione non permette che il rimedio possa essere adottato fuori di un'esplicita previsione di legge, né che questa possa collegarla ad una condotta che non qualifichi come delitto (o fuori del caso di violazione delle norme prescritte per l'indicazione dei responsabili). La Costituzione, *a contrario*, ammette peraltro che la legge possa prevedere ipotesi di delitti, senza comminare il sequestro; se si considera che la qualificazione di *determinate* manifestazioni del pensiero come reato costituiscono un grave limite per quello che è uno dei principali diritti di libertà, non si può non concludere che il legislatore non è assolutamente arbitro di determinare, in materia, fattispecie penali. Oltre tutto, vi osta il carattere di « diritto inviolabile » che certamente al diritto di libera manifestazione del pensiero si deve riconoscere. Il principio solidaristico (pure previsto dall'art. 2 della Costituzione) che consente limitazioni ai diritti, anche inviolabili, non potrebbe perciò essere invocato che al fine di tutelare beni egualmente riconosciuti e garantiti dalla Costituzione. Se, però, con le predette cautele e precisazioni, si ammette che il legislatore ordinario possa prevedere ipotesi di delitto, *a fortiori* deve ammettersi che — sempre fatte salve quelle precisazioni e cautele — egli possa prevedere ipotesi di contravvenzione o di semplice illecito civile, che sono senza dubbio meno limitative delle altre.

La violazione di situazioni soggettive, giuridicamente protette, anche da norme costituzionali, non basta però al fine di asserire l'illiceità, perché si potrebbe pur sempre invocare l'esimente dell'esercizio del diritto (alla libera manifestazione del pensiero).

Ma, come è noto, non basta che l'ordinamento giuridico attribuisca un diritto perché il fatto, commesso allo scopo di esercitarlo, non sia punibile: occorre che la legge consenta, per lo meno implicitamente, di esercitarlo mediante quella determinata azione che di regola costituisce illecito (cfr. ANTOLISEI, *Man. dir. pen. Pt. gen.*<sup>5</sup>, Milano, 1963, p. 208). Ora, proprio con riferimento alla libera manifestazione del pensiero non si ritiene che essa possa spingersi fino al punto di violare, senza limite alcuno, i diritti della persona. Se diversamente fosse, dovrebbe dubitarsi della legittimità costituzionale (ad es.) delle disposizioni che perseguono la diffamazione a mezzo stampa; si dovrebbe altresì concludere che la Costituzione non consente di perseguire la pubblicità menzognera né il risarcimento dei danni quando vengono violati diritti della personalità, come l'onore e la reputazione. Simili conclusioni sarebbero, peraltro, eccessive e di fatto non hanno trovato seguito nella prevalente dottrina e in giurisprudenza.

Non ho certo la pretesa di esaminare qui le soluzioni del delicato problema che sono state proposte. Mi rendo conto della diffidenza che suscita ogni tentativo di funzionalizzazione della manifestazione del pensiero alla verità o ad interessi sociali (sul punto v. per tutti NUVOLONE, *Cronaca (libertà di)*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, spec. p. 423 s., ed ivi altre indicazioni) e dispero, d'altra parte, della possibilità di soluzioni nette. Orientativamente penso, però, che se la manifestazione del pensiero abbia una finalità unicamente offensiva o eccedente altri scopi leciti e sia colposamente o dolosamente diretta a violare i diritti della personalità, essa costituisca un illecito. È intuitivo che la divulgazione della notizia vera concernente la scandalosa condotta privata di un uomo politico costituisce manifestazione del pensiero che può vantare sue ragionevoli finalità (critica politica, intento di orientare scelte elettorali, etc.), ma che altrettanto non può dirsi della divulgazione della notizia, accompagnata da epiteti ingiuriosi non necessari, o dell'informazione circa disavventure coniugali dello stesso uomo politico. In queste altre ipotesi, la manifestazione del pensiero è strumentale all'offesa all'altrui dignità, tende al dileggio e al linciaggio morale. Ancora un passo, e può divenire mezzo e preludio di sanguinosi *pogrom* o dell'assassinio per ragioni ideologiche (si pensi all'uccisione di August von Kotzebue nel 1819: è un caso abbastanza remoto da non suscitare troppe reazioni emotive negli ascoltatori di oggi...). Si comprende allora perché la giurisprudenza preferisca battere i sentieri già sperimentati dei limiti derivanti dal diritto all'onore e alla reputazione: come ricorda il questionario, inviato dal Centro Calamandrei, si registra un orientamento giurisprudenziale che riconduce alla lesione di questi diritti, fattispecie che, in sede di provvedimenti cautelari, erano state ritenute lesive dell'identità personale. Ma, pur ammettendo che tra onore e identità personale esistano correlazioni, non si può ritenere addirittura che l'uno si dissolva nell'altra.

A questo risultato osta proprio l'art. 8 della legge sulla stampa che reagisce all'attribuzione di « atti o pensieri o affermazioni », non soltanto lesivi della dignità personale, ma anche semplicemente « contrari a verità ».

D'altra parte la rettifica, che può ricondursi alla categoria della reintegrazione in forma specifica, si riporta pur sempre alla libertà di manifestazione del pensiero: l'illecito esercizio di tale libertà dà luogo ad un rimedio che consiste, sostanzialmente, in una contrapposta libera manifestazione del pensiero, che incide, in definitiva, più sugli interessi economici dell'editore che come punizione diretta dell'illecito.

Non vi è, del resto, ragione per escludere che, al rispetto per l'altrui onore (che trova tutela penale) debba affiancarsi il rispetto per l'altrui identità personale, che si ricollega alla dignità umana e quindi agli artt. 2 e 3 della Costituzione e che pertanto ben giustifica una tutela civile di tipo risarcitorio.

Non mi nascondo, tuttavia, che spesso non sussiste un pregiudizio patrimoniale o, almeno, esso è difficile da provare. Meriterebbe, io

credo, attenzione un'altra considerazione: può darsi che la persona lesa non lamenti un pregiudizio patrimoniale; ciò malgrado, abusando della sua immagine come marchio o in altro modo sfruttando la sua notorietà, le sue qualità, il suo nome, in una parola la sua identità (che so? di uomo politico, di attrice famosa, di celebre atleta) l'offensore può aver lucrato ingiustamente. Se non mi inganno, qui esisterebbero gli estremi di quell'arricchimento mediante fatto ingiusto, figura distinta dal risarcimento e dall'arricchimento *ex art.* 2041 cod. civ., sul quale anni fa richiamava l'attenzione Rodolfo Sacco, con un libro memorabile.

Talvolta, però, manca una qualsiasi valenza patrimoniale del fatto lesivo. Si può, certo, pensare al risarcimento del danno morale, ma senza dimenticare il limite di cui all'art. 2059 cod. civ., che spesso vanifica questa possibilità. Il problema meriterebbe di essere proposto alla luce della nota controversia che ferve, com'è noto, con riguardo ad un altro diritto, pure tutelato (e stavolta esplicitamente) dalla Costituzione: il diritto alla salute. Personalmente ho espresso, anche di recente, riserve sulla possibilità di risolvere il problema in base al solo *ius conditum*. Comunque il possibile approccio andava almeno segnalato. Più grave problema pongono i rimedi inibitori. Si potrebbe pensare ad un'applicazione analogica della tutela dettata dall'art. 7 cod. civ. per il diritto al nome. Anche una pubblicità menzognera che, violando l'identità personale, costituisca atto di concorrenza sleale, potrebbe consentire un'inibitoria (art. 2599 cod. civ.). È nota la giurisprudenza che applica questa tutela a protezione dell'identità di un prodotto. Mi viene in mente, a questo proposito, quanto Jhering diceva a proposito della disciplina delle immissioni: il divieto di immissioni moleste deve riguardare soltanto la tutela della proprietà o deve riguardare anche la salute? Perché la salute dovrebbe avere un trattamento peggiore rispetto alla proprietà? (cfr. *Zur Lehre von den Beschränkungen des Grundeigentümers in Interesse der Nachbarn*, in *Jahrbücher für Dogmatik*, VI (1863), p. 119, nt. 24 e anche pp. 113 ss., 118 ss.).

Parafrasando Jhering, si potrebbe dire: per quale motivo la persona dovrebbe ricevere una tutela inferiore a quella del prodotto industriale?

Ad una inibitoria potrebbe anche pensarsi ove la violazione dell'identità personale (riferita stavolta ad un'associazione non riconosciuta) sia collegata ad una condotta antisindacale (art. 28 Statuto lavoratori): si pensi ad una propaganda del datore di lavoro che si sostanzi nell'attribuzione ad un sindacato di fatti e connotati non rispondenti a verità.

Tuttavia, quando la violazione dell'identità personale consista in una manifestazione del pensiero, si pone il problema della compatibilità delle inibitorie, anche di quelle *ex art.* 700 cod. proc. civ., con l'art. 21 della Costituzione. Come si è detto, questo consente divieti preventivi, ma soltanto a tutela del buon costume, che qui è fuori causa.



Si potrebbe forse tentare di distinguere, dai divieti di fattispecie generali, le inibitorie di condotte concrete (la pubblicazione di un servizio giornalistico a puntate, l'affissione di manifesti o la trasmissione di uno slogan pubblicitario); la prevenzione si riferirebbe, d'altra parte, pur sempre a condotte illecite. Non mi nascondo, peraltro, il rischio di abusi: il cenno andrà quindi meglio approfondito.

Da ultimo, osserverò che comunque la tutela non può essere ristretta al solo art. 8 che si riferisce alla stampa periodica e, anche per le sanzioni penali in esso contenute, non è applicabile analogicamente. Eppure oggi la lesività di altri mezzi è superiore a quella della stampa: sebbene ora per la televisione provveda l'art. 7 della legge n. 103 del 1975, basti pensare ad altri strumenti di comunicazione, come il volantinaggio.

Potrebbe allora assolvere ad una funzione protettiva l'art. 120 cod. proc. civ., almeno quando l'art. 8 non sia applicabile. Un concorso delle due disposizioni è negato da una recente sentenza del Pretore di Roma, ma esso non deve forse escludersi se la parte dimostri un pregiudizio ulteriore rispetto a quello riparabile con la rettifica.

Comunque, anche la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali *ex art.* 120 cod. proc. civ. può rivelarsi insufficiente. In definitiva, appare auspicabile una più organica tutela dei diritti della personalità, che tenga conto delle diverse esigenze emergenti dalla Costituzione.